

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2433 di martedì 06 luglio 2010

Direttiva Atex: le esplosioni nel settore agroalimentare

I trattamenti in ambienti sterili e la movimentazione dei materiali stoccati nei silos, l'emissione nell'ambiente di polveri e la formazione di zone potenzialmente esplosive: la marcatura CE e il nuovo approccio modulare.

google_ad_client

Il 30 marzo 2010 si è tenuto a Lecce il convegno "**La Direttiva ATEX ed i rischi legati alle atmosfere esplosive**", un convegno organizzato - nell'ambito del Progetto Efesto per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - dalla Confindustria di Lecce con la collaborazione del Centro Studi Ambientali e Direzionali (CSAD), Obr Puglia e il finanziamento di Fondimpresa.

Obiettivo del convegno era non solo quello di analizzare la normativa obbligatoria che regola le atmosfere esplosive ma di dare informazioni puntuali sull'analisi e valutazione del rischio esplosione e sulle misure tecniche e organizzative di prevenzione.

.

Al convegno hanno partecipato numerose aziende del Salento ed è stata data particolare attenzione al problema delle esalazioni dovute alla fermentazione dei rifiuti presso le aziende che si occupano dello smaltimento e della termovalorizzazione degli stessi.

Si sono affrontati anche temi riguardanti il trattamento dei toner e delle sostanze utilizzate nell'industria chimica che possiedono proprietà corrosive, esplosive, dannose per la salute e l'ambiente.

In particolare nel convegno è emersa la necessità di diffondere la conoscenza delle indicazioni normative con particolare riferimento alle modalità di classificazione delle zone ATEX.

Per questo motivo approfondiamo alcuni degli atti del convegno, pubblicati sul sito del Gruppo di Lavoro indipendente per la sicurezza in ambienti a rischio di esplosione.

Iniziamo oggi dall'intervento "**Marcatore assieme e prodotti**", a cura di Dario Calcagni.

Il relatore ha raccolto alcune dinamiche di incidenti relative ad esplosioni (partendo dalla prima esplosione, documentata, di polvere di farina che sarebbe avvenuta in un panificio di Torino il 14 dicembre del 1785) e ricorda che in Europa avvengono circa 2.000 esplosioni all'anno con danni economici ingentissimi.

In particolare il documento agli atti si sofferma sul **settore agroalimentare**.

Infatti le lavorazioni dell'industria agroalimentare comportano spesso "la necessità di trattamenti in ambienti sterili e la movimentazione di materiali stoccati nei silos con conseguente emissione nell'ambiente di polveri e zone potenzialmente esplosive ATEX".

E proprio "durante il trasporto e lo stoccaggio dei cereali possono formarsi polveri esplosive; se tali polveri vengono aspirate e separate tramite filtri, nel filtro può formarsi un'atmosfera esplosiva (ATEX)". Anche "l'essiccazione, macinazione e raffinazione di materiale agroalimentare produce rischio di esplosione".

Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono presenti diverse **tabelle**.

Nella tabella riguardante le esplosioni da polveri combustibili si può rilevare come queste esplosioni riguardino per il 32% l'industria del legno, per il 20 % l'industria agroalimentare, per il 13 % l'industria della plastica e ancora per il 13 % l'industria metallica.

L'intervento ha poi illustrato la :

- **Direttiva 1999/92/CE (ATEX 137)** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999: prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;
- **Direttiva 94/9/CE (ATEX 95)** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994: concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosive.

In particolare la direttiva 94/9/CE ha lo scopo di "armonizzare il corpo normativo degli Stati membri per abbattere le barriere economiche ottenendo la libera circolazione dei prodotti ed assicurando la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Secondo questa direttiva il **fabbricante** è il "responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti immessi nella UE; in conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute; deve garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati in conformità ai RESS fissati dalle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia eseguita una valutazione di conformità; può utilizzare pezzi finiti, componenti, sub-appaltare delle lavorazioni, ma deve sempre mantenere il controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto".

Inoltre la direttiva:

- "adotta nuovi criteri di classificazione delle apparecchiature a seconda della criticità e, in relazione ad essa, stabilisce le procedure per la valutazione della conformità;
- fissa i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (allegato II), indirizzando l'analisi dei rischi, non solo verso quelli di natura elettrica ma anche di natura meccanica, termica, elettromagnetica, statica, etc."

Nell'intervento viene affrontato anche l'**approccio modulare** 93/465/CEE che concerne "le diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica".

Tale **approccio prevede**:

- "le regole fondamentali per quanto riguarda la marcatura CE;
- le regole fondamentali per quanto concerne le procedure armonizzate di valutazione delle conformità".

In particolare fa riferimento a:

- controllo di fabbricazione interno;
- esame CE del Tipo: riguarda la fase di progettazione. L'attestato CE di esame del tipo viene rilasciato da un organismo certificato;
- conformità al Tipo: riguarda la fase di fabbricazione;
- garanzia qualità produzione;
- garanzia qualità prodotti;
- verifica su prodotto;
- verifica di un unico prodotto;
- garanzia qualità totale.

L'intervento si conclude con un'analisi dettagliata dell'**esame CE di Tipo** (prototipo) con particolare riferimento al quando, al perché e al come farlo.

Nella parte finale è presente uno specchietto relativo ai **referimenti della marcatura** secondo la direttiva 94/9/CE.

- "Marcatore assieme e prodotti", Ing. Dario Calcagni (TÜV Italia) (formato PDF, 2.2 MB);



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it